

notizie dal CNI

Il Ministero della Giustizia concorda col TAR: niente iscrizione senza il titolo accademico

Gli ingegneri già iscritti in un settore dell'Albo che richiedono l'iscrizione ad un altro settore nella medesima sezione non possono essere iscritti - anche se hanno superato l'esame di Stato - se non possiedono il titolo accademico previsto dall'art. 47 del DPR 328/2001.

Così si è pronunciato il Ministero della Giustizia (nota del 13 ottobre 2008) in risposta a una richiesta del Consiglio Nazionale Ingegneri a proposito della sentenza del TAR Puglia, sezione di Lecce, n. 4154 del 4 dicembre 2007. «Una sentenza che contribuisce a chiarire uno dei nodi che l'ambigua tecnica di redazione del DPR 328/2001 sugli esami di Stato e sulla disciplina di taluni ordinamenti professionali aveva lasciato irrisolti e aperti a letture contrastanti», aveva scritto il CNI (circolare n. 147 del 27 febbraio 2008), con la quale «viene posto un punto fermo riguardo i requisiti necessari per la cosiddetta "mobilità intersettoriale" all'interno dell'Albo».

A seguito di quella sentenza, numerosi Ordini provinciali avevano chiesto al CNI indicazioni univoche su come comportarsi in presenza di siffatte istanze di iscrizione. E il CNI, «condividendo in toto le conclusioni del giudice amministrativo, e rigettando l'opposta tesi sostenuta da alcune Università», aveva richiesto un pronunciamento alle autorità ministeriali competenti in materia. Pronunciamento che non lascia spazio a dubbi: requisito essenziale per l'iscrizione in un settore è il possesso del relativo titolo accademico. Non solo: il Ministero - Direzione generale della Giustizia civile - scrive che «alla luce di quanto sopra, si ritiene che gli Ordini debbano disporre la cancellazione di coloro che risultano iscritti in virtù del solo superamento dell'esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio».

Il CNI (con la circolare 175 del 22 ottobre 2008) ha invitato gli Ordini a «diffondere il parere ministeriale nel proprio ambito territoriale, specie presso le Università, in modo tale da contrastare ogni lettura errata delle relative disposizioni del DPR 328/2001».

Commentando la sentenza del 2007, il Consiglio Nazionale Ingegneri aveva osservato che «il giudice amministrativo ha, da un lato, valorizzato la previsione di cui al quarto comma dell'art. 3 DPR 328, dall'altro lato ha ridimensionato la portata da attribuire al quinto comma dell'art. 47 del medesimo Regolamento. L'art. 3, quarto comma, del DPR, infatti, ammette la possibilità di ulteriore iscrizione in un diverso settore della medesima Sezione soltanto per chi è in possesso del necessario titolo di studio; mentre la disciplina contenuta nell'art. 47, quinto comma, non ha carattere esaustivo, ma ha solamente la funzione di indicare le modalità (sempli-

ficite) dell'esame di Stato previsto per chi risulta già iscritto ad un altro settore della stessa Sezione, «non escludendo assolutamente la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio prescritto dalla norma generale contenuta nell'art. 3».

<http://www.ingegneri-ca.net/diritto/TARLE-20071204.pdf>

Ingegneri iuniores, a gennaio il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso del CNI

È slittata a gennaio 2009 l'udienza davanti al Consiglio di Stato sul ricorso del CNI a proposito del dpr 328/2001, che ha istituito la sezione B degli Ordini. La richiesta del Consiglio Nazionale di abolire la norma che consente l'iscrizione degli ingegneri iuniores anche negli Albi di geometri e periti era stata rigettata dal Tar del Lazio (sezione 1, sentenza 1791 dell'11 marzo 2003, notificata il 29 aprile 2003) per infondatezza delle argomentazioni. Da qui il ricorso in appello al Consiglio di Stato, al quale si chiede di riconoscere gli elementi di confusione contenuti nel decreto, che hanno causato conflitti di competenze.

Opere cimiteriali, non ci sono incertezze: la competenza esclusiva è dell'ingegnere

Il Consiglio di Stato con la sentenza 2938 del 22 maggio 2000 «ha definitivamente risolto la questione sulla progettazione delle opere cimiteriali, attribuendone la privativa professionale ai soli ingegneri». Lo ha ricordato il CNI in risposta a un quesito posto dall'Ordine di Vicenza.

Allo stesso modo va attribuita agli ingegneri la competenza esclusiva per i piani cimiteriali, che consistono «nella redazione di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, planimetria che deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando si verificano modifiche alla situazione (creazione, soppressione, modifiche e ampliamenti). Non si tratta quindi di attività di progettazione», si legge nella nota del CNI, «ma piuttosto di semplici "rilievi geometrici". Posto che il R.D. 2537/1925, che regola le professioni di ingegnere e architetto, riserva espressamente ad ogni singola categoria professionale i rilievi geometrici relativi alle opere di rispettiva competenza [...], si ritiene che, laddove la giurisprudenza ritenga sussistere una competenza esclusiva degli ingegneri per determinate categorie di opere, viene a sussistere anche la correlata competenza esclusiva in materia di rilievi geometrici».

Nell'ultima parte del parere, il CNI argomenta a sostegno della tesi secondo cui deve essere un ingegnere a guidare un raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato dell'aggiornamento di un piano cimiteriale.

<http://www.ingegneri-ca.net/documenti/20080714-cimiteri.pdf>